

Regolamento

Atto costitutivo dell'Associazione "Allelammie"

Art. 1) L'associazione si denomina "Allelammie".

Art. 2) L'associazione ha sede in Pisticci, in via Luigi Farini, 88.

Art. 3) L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Si propone la creazione di un centro di scambi culturali e di relazioni per la sensibilizzazione sulle tematiche di educazione allo sviluppo sostenibile della comunità pisticcese attraverso:

- Il libero e completo sviluppo della personalità e di tutte le sue facoltà espressive, morali, sociali, culturali ed artistiche attraverso la parola, lo scritto, l'informatica ed ogni altro mezzo;
- L'ideazione, l'elaborazione, e la produzione di progetti inerenti il campo sociale, paesaggistico, turistico, artistico, l'esposizione e la distribuzione di opere poetiche e letterarie, di arti visive, musicali, teatrali, cinematografiche e televisive, concerti musicali, spettacoli teatrali, nonché l'organizzazione di corsi specifici e laboratori inerenti a quanto sopra;
- Viaggi, seminari;
- L'edizione e la distribuzione di materiale di stampa, discografico, cinematografico, televisivo;
- La collaborazione con altre associazioni che perseguono scopi affini;
- Qualsiasi altro mezzo o azione che potrà apparire utile al raggiungimento dei fini proposti;
- Non avendo fini di lucro, eventuali proventi derivanti dalle suddette attività verranno impiegati dall'associazione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture dell'associazione così da raggiungere i fini statuari di cui al presente articolo.

Art. 4) L'associazione è retta dallo **Statuto** che si allega al presente **Atto** del quale tutti gli intervenuti dichiarano di essere a conoscenza.

Art. 5) Tutti i costituiti nominano componenti del Consiglio Direttivo, che dura in carica per un anno, i Signori:

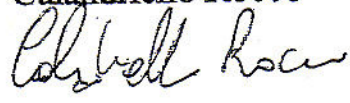
1. Quinto Marcello (Presidente)
2. Calandriello Rocco (Vice Presidente)
3. Mastrogiulio Mino (Segretario)

Seguono firme:

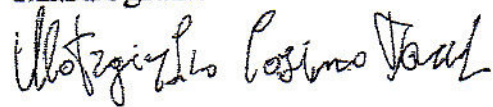
Quinto Marcello



Calandriello Rocco



Mastrogiulio Mino



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

- DENOMINAZIONE E DURATA -

ART. 1) - E' costituita, l'Associazione Culturale denominata "ALLELAMMIE", a tempo indeterminato

- SEDE -

ART. 2) - Essa ha sede in Pisticci alla via GIOSUE' CARDUCCI n.1
L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale non richiederà atto formale di modifica del presente Statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque, ove opportuno, sedi secondarie e recapiti

- FINALITA' E PROGRAMMA -

ART. 3) -- L'Associazione è basata su principi di sodalizio e di aggregazione, non ha scopo di lucro e opera nel campo della cultura e della formazione. L'Associazione si propone di sollecitare l'interesse comune verso le finalità di carattere culturale relative alla tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e monumentale, nonché alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse, promuovendo ed attuando studi, ricerche, seminari, convegni, dibattiti e organizzando rassegne e rappresentazioni.

Più in specie, l'Associazione si propone:

- a) di difendere, valorizzare e sviluppare le forme associative, le aggregazioni giovanili e i loro linguaggi;
- b) il libero e completo sviluppo della personalità e di tutte le sue facoltà espressive, morali, sociali, culturali ed artistiche attraverso la parola, lo scritto, la musica, la fotografia, la videoregistrazione, l'informatica, la conoscenza di lingue straniere, sport, arti figurative, arti e mestieri, attività ricreativa ed ogni altro mezzo;
- c) l'ideazione, l'elaborazione e la produzione di progetti inerenti il campo sociale, paesaggistico, turistico, artistico, l'esposizione e la distribuzione di opere poetiche e letterarie, di arti visive, musicali, teatrali, cinematografiche e televisive, concerti musicali, spettacoli teatrali, nonché l'organizzazione di corsi specifici e laboratori inerenti a quanto sopra;
- d) di salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale;
- e) di recuperare e riutilizzare gli spazi e i luoghi di possibile interesse collettivo;
- f) di promuovere convegni, conferenze, dibattiti, viaggi, seminari e attività al fine di agevolare l'incontro e la collaborazione a livello nazionale ed internazionale tra gli interessati al mondo e ai valori della cultura;
- g) promuovere manifestazioni artistico - musicali e di spettacolo di qualsiasi genere;
- h) l'edizione e distribuzione di materiale di stampa, discografico, cinematografico, televisivo;
- i) l'assistenza a giovani disagiati, anziani, immigrati, sia a livello collettivo che personale;
- j) qualsiasi altro mezzo o azione che potrà apparire utile al raggiungimento dei fini proposti.

L'Associazione si propone anche di divulgare la propria opera con mezzi di comunicazione ed attività editoriali.

L'Associazione intende ispirarsi, nello svolgimento della sua attività, al principio della libertà di opinioni, nel rispetto del pluralismo delle idee.

Per un miglior conseguimento delle dette finalità, l'Associazione potrà stabilire rapporti di collaborazione con Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali, con Istituzioni culturali, con Enti Pubblici e con organizzazioni similari, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

- ASSOCIATI -

ART. 4) -- Il numero degli associati è illimitato. Tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto possono iscriversi all'Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età, professione.

Sono Associati effettivi, oltre gli Associati Fondatori, anche le persone od Enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo.

L'ingresso di un nuovo associato deve essere accompagnato dalla proposta di almeno 3 (tre) associati già presenti in Associazione, di cui 1 (uno) sia associato fondatore o, in assenza di associati fondatori, associato che da più tempo è presente in Associazione.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando, oltre gli associati proponenti, il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo di nascita e codice fiscale, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Gli associati sono obbligati a versare un contributo (tassa di ammissione) e una quota associativa annuale, stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tali quote saranno stabilite annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo che ne fisserà anche i termini e le modalità di versamento.



Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione verificando che gli aspiranti associati siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse.

La delibera di ammissione diventerà operativa solo dopo che il nuovo ammesso avrà versato la tassa di ammissione e la quota associativa annuale nei termini e con le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione potrà attribuire la qualità di Associati Onorari a personalità (fisiche e giuridiche) del mondo della cultura, della musica e delle arti in genere, ovvero a enti che svolgano attività di studio, di ricerca e di divulgazione nel campo di azione dell'Associazione.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; gli Associati Onorari non sono tenuti a versare contributi.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

ART.5) – Ogni associato, per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali e si impegna in particolare:

- a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano l'attività dell'Associazione;
- b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche dell'Associazione;
- d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione, se non prima abbia esperito ogni azione per la risoluzione interna delle controversie.

- RECESSO E ESCLUSIONE -

ART.6) – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 7) – L'associato ha diritto di recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere redatta per iscritto e comunicata al Consiglio Direttivo e lo stesso Consiglio Direttivo dovrà prendere atto della richiesta e compiere gli atti susseguenti.

ART. 8) – Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidio o disordine fra gli associati.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.

ART.9) – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono comunicate agli associati destinatari mediante affissione della delibera di recesso, decadenza ed esclusione nei locali della sede sociale.

ART. 10) – Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono pretendere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

- PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI -

ART. 11) -- Il patrimonio è costituito:

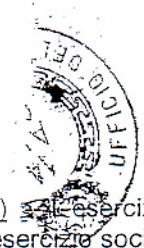
- a) -- dai beni mobili ed immobili, questi ultimi sia materiali che immateriali, acquistati o comunque acquisiti dall'Associazione;
- b) -- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) -- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) -- dalle tasse di ammissione;
- b) -- dalle quote associative annuali;
- c) -- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Gli Enti territoriali – Regione, Provincia, Comune – possono intervenire, oltre che concedendo contributi in denaro, anche ponendo a disposizione dell'Associazione locali, servizi e personale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione o all'atto del suo scioglimento, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.



ART. 12) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione.

- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

ART. 13) – Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

- ASSEMBLEE -

ART. 14) – L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e di Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea (quorum costitutivo) viene fatta dal Presidente, all'inizio della riunione.

ART. 15) – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede idonea specificata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della provincia di Matera.

ART. 16) – L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) discute ed approva il programma di attività e il bilancio di previsione relativi al nuovo anno sociale;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno (1/3) un terzo degli associati con diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data delle richieste.

ART. 17) – L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori.

ART. 18) – In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni. Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per lo scioglimento dell'Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 (tre/quinti) degli associati presenti o rappresentati.

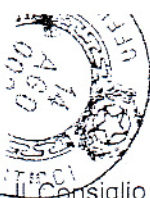
Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri associati, mediante delega scritta; ciascuno associato può rappresentare al massimo un altro associato. Il voto per delega è ammesso per un massimo di 3 (tre) volte.

ART. 19) – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione.

- CONSIGLIO DIRETTIVO -

ART. 20) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati effettivi. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere.



ART.21) - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, mediante preavviso di almeno (5) cinque giorni, oppure quando ne sia fatta domanda dal almeno due membri e comunque, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della tassa di ammissione e della quota associativa annuale.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.22) - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso delibera sulle seguenti materie:

- a) formula annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle relative spese;
- b) propone all'Assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo per ottenerne l'approvazione;
- c) delibera, a fronte di particolari ed impreviste evenienze, variazioni del bilancio di previsione;
- d) delibera circa l'ammissione, il recesso e le esclusioni degli associati;
- e) formula e propone all'Assemblea emendamenti e modificazioni dello Statuto ritenute opportune, alla luce di fatti ritenuti importanti;
- f) definisce l'ordinamento dell'Associazione, mediante la compilazione di regolamenti interni;
- g) stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- h) nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Associazione nel pieno e completo rispetto del presente Statuto.

ART.23) - In caso del venir meno, a titolo definitivo, di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, lo stesso provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

- IL PRESIDENTE -

ART.24) - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, cura i rapporti dell'Associazione con tutti gli Enti esterni utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Nei casi di urgenza, egli può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente e, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

- PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI -

ART.25) - Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

- COLLEGIO DEI REVISORI -

ART.26) - Il controllo della gestione dell'Associazione, facoltativamente, può essere affidato ad un Collegio di Revisori costituito da 3 (tre) membri eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea degli Associati. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

- SCIoglimento -

ART. 27) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà - se vi siano rapporti di debito e credito in essere - alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati, determinandone i poteri, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e comunque, sempre nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

- CONTROVERSIE -

ART. 28) – Il Collegio dei Proviviri (organo facoltativo) è composto da quattro membri indipendenti eletti dall'Assemblea degli associati. È chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e dei regolamenti e sull'inosservanza delle delibere. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART. 29) – Il Logo dell'Associazione "Allelammie" è costituito dalla sotto riportata immagine, ciò non esclude che l'Associazione possa utilizzare ulteriori logo per differenziare e caratterizzare le varie attività ed iniziative dell'Associazione.



· ALLELAMMIE

- DISPOSIZIONI FINALI -

ART. 30) – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di leggi vigenti in materia.



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASS. "ALLELAMMIE" C.F. 90004640718

Il giorno 13 (tredici) del mese di agosto dell'anno 2002 (duemiladue), in seconda convocazione, alle ore 17:00 presso la sede sociale dell'Associazione "Allelammie" si è riunita dopo regolare convocazione, l'Assemblea degli associati, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) modifica sede sociale;
- 2) altre modifiche dello Statuto;
- 3) varie ed eventuali.

E' presente la maggioranza degli associati. Assume la presidenza il Sig. ^{SLVMSR BRESI 1954} Selvaggi Massimiliano Rocco il quale, chiama a fungere da segretario il Sig. Rocco Calandriello, che accetta. ^{CLN RCC 730997120}

Il presidente constatata e fatta constatare la validità della seduta dichiara aperta la discussione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente informa i presenti della necessità di dotare l'Associazione di una sede sociale più adeguata. Il Consiglio Direttivo ha individuato quale nuova sede sociale quella in Pisticci alla via Giosuè Carducci n.1. Il presidente rimette ai presenti la proposta del Consiglio Direttivo per decidere in merito.

Dopo ampia ed esauriente discussione, a cui partecipano tutti i presenti, all'unanimità viene deciso di modificare la sede sociale dell'Associazione e di istituirla in Pisticci alla via Giosuè Carducci n.1.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il presidente il quale pone in evidenza l'esigenza di modificare lo Statuto al fine di adeguarlo all'attività poliedrica dell'Associazione e conseguentemente per favorire il raggiungimento dei fini istituzionali. All'attenzione dell'Assemblea viene sottoposta una bozza di Statuto. Segue un'ampia ed esauriente discussione a cui partecipano tutti gli intervenuti. Alla fine della discussione, all'unanimità viene deciso di approvare le modifiche statutarie. Pertanto, viene deliberato quanto segue:

l'articolo 1 "E' costituita l'Associazione culturale con sede in Pisticci in via Luigi Farini n°88 con durata illimitata. Potranno essere aperte altre sedi o centri di riunioni in tutto il territorio dello Stato", viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 1) - E' costituita, l'Associazione Culturale denominata "ALLELAMMIE", a tempo indeterminato.

L'articolo 2 "L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica. Si propone la creazione di un centro di scambi culturali e di relazioni per la sensibilizzazione sulle tematiche di educazione allo sviluppo sostenibile del territorio.

- Il libero e completo sviluppo della personalità di tutte le sue facoltà espressive, morali e sociali, culturali ed artistiche attraverso la parola, lo scritto, la musica, la fotografia, la cinematografia, la videoregistrazione, l'informatica, la conoscenza di lingue straniere, sport, arti figurative, arti e mestieri, attività ricreativa ed ogni altro mezzo;
- l'ideazione, l'elaborazione e la produzione di progetti inerenti il campo sociale, paesaggistico, turistico, artistico, l'esposizione e la distribuzione di opere poetiche e letterarie, di arti visive, musicali, teatrali, cinematografiche e televisive, concerti musicali, spettacoli teatrali, nonché l'organizzazione di corsi specifici e laboratori inerenti a quanto sopra;
- viaggi, seminari;
- l'edizione e distribuzione di materiale di stampa, discografico, cinematografico, televisivo;
- l'assistenza a giovani disagiati, anziani, immigrati, sia a livello collettivo che personale;
- qualsiasi altro mezzo o azione che potrà apparire utile al raggiungimento dei fini proposti;

Non avendo fini di lucro, eventuali proventi derivanti dalle suddette attività, verranno impiegati dalla associazione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture dell'associazione così da raggiungere i fini statutari di cui al presente articolo" viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 2) - Essa ha sede in Pisticci alla via GIOSUE' CARDUCCI n.1

L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale non richiederà atto formale di modifica del presente Statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque, ove opportuno, sedi secondarie e recapiti.

L'articolo 3: "Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo comune di cui all'art. 37 del codice civile, formato ed incrementato dalle quote associative, da eventuali elargizioni, contributi e lasciti da parte dei soci e dei terzi, dall'attività finanziaria netta derivante dall'organizzazione delle attività previste dall'articolo 2, e da tutte le altre erogazioni, donazioni, lasciti sia di natura pubblica che privata", viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 3) -- L'Associazione è basata su principi di sodalizio e di aggregazione, non ha scopo di lucro e opera nel campo della cultura e della formazione. L'Associazione si propone di sollecitare l'interesse comune verso le finalità di carattere culturale relative alla tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e monumentale, nonché alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse, promuovendo ed attuando studi, ricerche, seminari, convegni, dibattiti e organizzando rassegne e rappresentazioni.

Più in specie, l'Associazione si propone:

- a) di difendere, valorizzare e sviluppare le forme associative, le aggregazioni giovanili e i loro linguaggi;

- b) il libero e completo sviluppo della personalità e di tutte le sue facoltà espressive, morali, sociali, culturali ed artistiche attraverso la parola, lo scritto, la musica, la fotografia, la videoregistrazione, l'informatica, la conoscenza di lingue straniere, sport, arti figurative, arti e mestieri, attività ricreativa ed ogni altro mezzo;
- c) l'ideazione, l'elaborazione e la produzione di progetti inerenti il campo sociale, paesaggistico, turistico, artistico, l'esposizione e la distribuzione di opere poetiche e letterarie, di arti visive, musicali, teatrali, cinematografiche e televisive, concerti musicali, spettacoli teatrali, nonché l'organizzazione di corsi specifici e laboratori inerenti a quanto sopra;
- d) di salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale;
- e) di recuperare e riutilizzare gli spazi e i luoghi di possibile interesse collettivo;
- f) di promuovere convegni, conferenze, dibattiti, viaggi, seminari e attività al fine di agevolare l'incontro e la collaborazione a livello nazionale ed internazionale tra gli interessati al mondo e ai valori della cultura;
- g) promuovere manifestazioni artistico – musicali e di spettacolo di qualsiasi genere;
- h) l'edizione e distribuzione di materiale di stampa, discografico, cinematografico, televisivo;
- i) l'assistenza a giovani disagiati, anziani, immigrati, sia a livello collettivo che personale;
- j) qualsiasi altro mezzo o azione che potrà apparire utile al raggiungimento dei fini proposti.

L'Associazione si propone anche di divulgare la propria opera con mezzi di comunicazione ed attività editoriali.

L'Associazione intende ispirarsi, nello svolgimento della sua attività, al principio della libertà di opinioni, nel rispetto del pluralismo delle idee.

Per un miglior conseguimento delle dette finalità, l'Associazione potrà stabilire rapporti di collaborazione con Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali, con Istituzioni culturali, con Enti Pubblici e con organizzazioni similari, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

Articolo 4: "L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto e il bilancio saranno predisposti dal consiglio direttivo" viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 4 – Il numero degli associati è illimitato. Tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto possono iscriversi all'Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età, professione.

Sono Associati effettivi, oltre gli Associati Fondatori, anche le persone od Enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo.

L'ingresso di un nuovo associato deve essere accompagnato dalla proposta di almeno 3 (tre) associati già presenti in Associazione, di cui 1 (uno) sia associato fondatore o, in assenza di associati fondatori, associato che da più tempo è presente in Associazione.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando, oltre gli associati proponenti, il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo di nascita e codice fiscale, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Gli associati sono obbligati a versare un contributo (tassa di ammissione) e una quota associativa annuale, stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tali quote saranno stabilite annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo che ne fisserà anche i termini e le modalità di versamento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti associati siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse.

La delibera di ammissione diventerà operativa solo dopo che il nuovo ammesso avrà versato la tassa di ammissione e la quota associativa annuale nei termini e con le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione potrà attribuire la qualità di Associati Onorari a personalità (fisiche e giuridiche) del mondo della cultura, della musica e delle arti in genere, ovvero a enti che svolgano attività di studio, di ricerca e di divulgazione nel campo di azione dell'Associazione.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; gli Associati Onorari non sono tenuti a versare contributi.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

L'articolo 5: "I Soci sono: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Sostenitori.

- I Soci fondatori sono coloro che partecipano alla Costituzione dell'Associazione.
- I Soci Ordinari sono coloro che si associano per partecipare ad iniziative limitate nel tempo, ovvero per fruire di servizi eventualmente forniti dall'Associazione.
- Soci Onorari sono coloro che, per particolari meriti culturali, vengono chiamati a far parte dell'Associazione.
- Soci Sostenitori sono coloro che intendono sostenere l'Attività dell'Associazione con contributi economici di particolare rilevanza.

I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non hanno il diritto di voto, salvo diversa disposizione da parte del consiglio direttivo.

L'accettazione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti" viene sostituito dal seguente articolo:

ART.5) – Ogni associato, per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali e si impegna in particolare:

- a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano l'attività dell'Associazione;
- b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche dell'Associazione;
- d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione, se non prima abbia esperito ogni azione per la risoluzione interna delle controversie.

L'articolo 6: "I Soci sono obbligati a rispettare gli atti dello Statuto e per tutto quanto non previsto dallo stesso si rimanda alle disposizioni del Codice civile" viene sostituito dal seguente articolo:

ART.6) – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'articolo 7: "La qualità di Socio si perde per decesso, dimissione, morosità e per esclusione. La morosità relativa alle quote associative il cui ammontare viene fissato dal Consiglio Direttivo, verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione e l'indennità verrà dichiarata nei confronti di chi in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione o fomenta dissidi o disordini tra gli Associati o non osserva le disposizioni dello Statuto o del regolamento interno. Per le obbligazioni assunte dai Soci Fondatori, che rappresentano l'Associazione, si risponde personalmente e solidalmente" viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 7) – L'associato ha diritto di recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere redatta per iscritto e comunicata al Consiglio Direttivo e lo stesso Consiglio Direttivo dovrà prendere atto della richiesta e compiere gli atti susseguenti.

L'articolo 8: "Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il vice Presidente. L'Assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno e ogni qualvolta sia convocata dal Consiglio Direttivo o su istanza di almeno un/terzo (1/3) dei Soci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno deliberando sul bilancio e sulle direttive generali dell'Associazione" viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 8) – Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidio o disordine fra gli associati.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.

L'articolo 9: "Il voto per delega è ammesso per un massimo di tre (3) volte" viene sostituito dal seguente:

ART.9) – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono comunicate agli associati destinatari mediante affissione della delibera di recesso, decadenza ed esclusione nei locali della sede sociale.

L'articolo 10: "Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di (7) membri, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per un anno" viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 10) – Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono pretendere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'articolo 11: "Il Consiglio Direttivo svolge tutte le funzioni relative al funzionamento ordinario, dura in carica per un anno ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Inoltre procede alla programmazione di tutte le attività sociali da svolgere.

Gli articoli che disciplinano il regolamento interno possono essere modificati in casi di urgenza e necessità dal Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dura in carica un anno e viene eletto dal Consiglio Direttivo" viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 11) – Il patrimonio è costituito:

- a) – dai beni mobili ed immobili, questi ultimi sia materiali che immateriali, acquistati o comunque acquisiti dall'Associazione;
- b) – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) – da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) -- dalle tasse di ammissione;
- b) – dalle quote associative annuali;
- c) – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Gli Enti territoriali – Regione, Provincia, Comune – possono intervenire, oltre che concedendo contributi in denaro, anche ponendo a disposizione dell'Associazione locali, servizi e personale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione o all'atto del suo scioglimento, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

L'articolo 12: "Per modificare l'Atto Costitutivo occorre la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori" viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 12) -- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione.

L'articolo 13: "Scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad Associazioni con scopi analoghi ed affini" viene sostituito dal seguente articolo:

ART. 13) -- Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Infine, vengono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 14) -- L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e di Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea (quorum costitutivo) viene fatta dal Presidente, all'inizio della riunione.

ART. 15) -- Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede idonea specificata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della provincia di Matera.

ART. 16) -- L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) discute ed approva il programma di attività e il bilancio di previsione relativi al nuovo anno sociale;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno (1/3) un terzo degli associati con diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data delle richieste.

ART. 17) -- L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori.

ART. 18) -- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni. Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per lo scioglimento dell'Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 (tre/quinti) degli associati presenti o rappresentati.

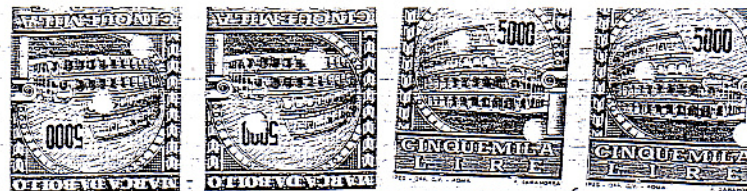
Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati, mediante delega scritta; ciascuno associato può rappresentare al massimo un altro associato. Il voto per delega è ammesso per un massimo di 3 (tre) volte.

ART. 19) -- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione.

ART. 20) -- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati effettivi. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere.

ART. 21) -- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, mediante preavviso di almeno (5) cinque giorni, oppure quando ne sia fatta domanda dal almeno due membri e comunque, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della tassa di ammissione e della quota associativa annuale.



La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.22) – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso delibera sulle seguenti materie:

- a) formula annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle relative spese;
- b) propone all'Assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo per ottenerne l'approvazione;
- c) delibera, a fronte di particolari ed impreviste evenienze, variazioni del bilancio di previsione;
- d) delibera circa l'ammissione, il recesso e le esclusioni degli associati;
- e) formula e propone all'Assemblea emendamenti e modificazioni dello Statuto ritenute opportune, alla luce di fatti ritenuti importanti;
- f) definisce l'ordinamento dell'Associazione, mediante la compilazione di regolamenti interni;
- g) stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- h) nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Associazione nel pieno e completo rispetto del presente Statuto.

ART.23) - In caso del venir meno, a titolo definitivo, di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, lo stesso provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART.24) – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, cura i rapporti dell'Associazione con tutti gli Enti esterni utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Nei casi di urgenza, egli può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente e, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

ART.25) – Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

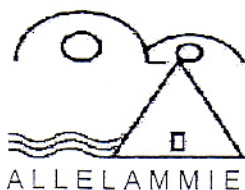
ART.26) – Il controllo della gestione dell'Associazione, facoltativamente, può essere affidato ad un Collegio di Revisori costituito da 3 (tre) membri eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea degli Associati. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ART. 27) – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà – se vi siano rapporti di debito e credito in essere – alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati, determinandone i poteri, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e comunque, sempre nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

ART. 28) – Il Collegio dei Proviviri (organo facoltativo) è composto da quattro membri indipendenti eletti dall'Assemblea degli associati. È chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e dei regolamenti e sull'inosservanza delle delibere. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART.29) – Il Logo dell'Associazione "Allelammie" è costituito dalla sotto riportata immagine, ciò non esclude che l'Associazione possa utilizzare ulteriori logo per differenziare e caratterizzare le varie attività ed iniziative dell'Associazione.



ART.30) - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Sul terzo punto, varie ed eventuali, il presidente pone a conoscenza dell'Assemblea che in data 2 (due) dicembre 1997 (millenovecentonovantasette) è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale dell'Associazione ai competenti uffici con conseguente deposito dell'Atto Costitutivo e dello Statuto presso gli stessi uffici. Al presente verbale, per maggiore completezza e chiarezza delle modifiche statutarie apportate con il presente verbale, si allegano il vecchio Atto Costitutivo e il nuovo Statuto, insieme al nuovo Statuto di cui l'Associazione si è dotata, appunto, con il presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:30, previa lettura conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Manlio Selva

IL SEGRETARIO

Rocco Caldiello

4 AGO. 2002

Registrato a Pisticci il al n. *1126*

Serie *3e* versate *€ 134,98*

(*Autoservizi 13 aut.*)

Reg. *113,11* Trascr. */*

Catasto */* INVIM

Bollo Tributi *5,17*



IL CAPO AREA SERVIZI

Dr. Raffaele Marzocchi

R. Marzocchi